

	COMUNE DI VILLALBA	
--	---------------------------	--

SCHEMA DISCIPLINARE **DI GARA**

**PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,
ANNO SCOLASTICO 2023 (dal 27.02.2023 al 09.06.2023)
CIG: 9573265C2F**

Art. 1 -OGGETTO: in esecuzione alla la Determinazione del Responsabile dell'Area II n. 17 del 01/02/2023 questo Comune, intende affidare a terzi, il servizio indicato in oggetto, secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Villalba (CL) Via Vittorio Veneto, 99 Tel. 0934-811911 – sito internet: www.comune.villalba.cl.it;

Art. 3 - CODICE IDENTIFICATIVO GARA: (C.I.G.) **9573265C2F**

Art. 4 - INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E' POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE: Comune di Villalba Via Vittorio Veneto, 99, Tel. 0934-811911 – sito internet: www.comune.villalba.cl.it

La documentazione completa della presente procedura oltre ad essere disponibile presso il Comune di Villalba ed è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.villalba.cl.it

Art. 5 - TIPO DI AMMINISTRAZIONE: Ente Locale

Art. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO: L'importo complessivo dell'appalto è stimato in € 32.991,66 oltre IVA 4% come per legge (€ 6,13 costo medio pasto, oltre IVA 4%), di cui € 1.649,58 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono consentite offerte in aumento, a pena di esclusione.

L'importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi dati in appalto. Il corrispettivo offerto in sede di gara dovrà essere fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 7 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata dal 27.02.2023 al 09.06.2023.

E' consentito alla stazione appaltante di richiedere l'esecuzione anticipata d'urgenza del contratto, nei casi previsti dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a dare avvio ai servizi agli stessi patti e condizioni, così come risultanti dal capitolato e dalla propria offerta. Alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato per un altro anno scolastico, ai sensi dell'art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016.

In assenza di proroga, al termine del periodo contrattuale, il contratto d'appalto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta e/o preavviso. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Art. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio del Comune di Villalba (CL) plessi scolastici della scuola dell'infanzia e della scuola primaria siti in Via Adua.

Art. 9 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Fondi propri di bilancio. Il pagamento è subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione di cui all'art.7 del capitolato.

Art. 10 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al termine dell'Indagine di mercato verranno selezionati e invitati a presentare offerta, per l'affidamento dei lavori in oggetto, fino a max n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare.

Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero superiore a n. 5 (cinque), si procederà a sorteggio che avverrà tramite l'apposita funzione presente nella piattaforma telematica del MePA. Qualora le candidature ammesse siano inferiori a 5, questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad invitare alla successiva fase tutte le manifestazioni di interesse valide senza procedere al sorteggio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L'appalto in oggetto verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c.2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del Codice, con il criterio del minor prezzo in considerazione della natura dei lavori da realizzare.

Art. 11 - SUBAPPALTO

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è **vietato subappaltare** le attività oggetto della presente gara.

Art.12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, è fatto, altresì, divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45 alle lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In conformità alle previsioni di cui all'art. 48 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 gli operatori economici riuniti o consorziati, devono specificare nella documentazione amministrativa, le parti di Servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura, i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è subordinata al possesso da parte del concorrente dei seguenti requisiti:

requisiti di ordine generale

I requisiti di ordine generale previsti per la partecipazione alla presente procedura – a pena di esclusione – sono quelli contenuti nell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, che qui si intendono integralmente richiamati, il cui possesso deve essere espressamente attestato dal legale rappresentante e dagli altri soggetti individuati dal precitato D. Lgs.

requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016)

Per partecipare alla gara le imprese devono, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, essere iscritti nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. nel settore di attività corrispondente al servizio in oggetto dell'appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia; (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all'albo Nazionale delle Società Cooperative; Il mancato possesso del requisito costituisce causa di esclusione dalla gara d'appalto.

capacità economica e finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016)

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- a) aver realizzato un fatturato minimo complessivo nell'ultimo quinquennio nel settore di attività oggetto dell'affidamento, non inferiore ad Euro € 60.000,00 (IVA esclusa);
- b) Presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno un istituto di credito, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici stabiliti con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico (di cui all'allegato VVII parte I art. 86 D.lgs. 50/2016).

Il possesso del suddetto requisito deve essere attestato, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.

Per i concorrenti costituiti da meno di cinque anni, la capacità economica e finanziaria dovrà essere dichiarata assumendo a riferimento i dati dei bilanci dell'impresa dall'inizio dell'attività.

capacità tecnica e professionale (art. 83 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

Per partecipare alla gara le imprese devono possedere il seguente requisito alla data di presentazione della domanda di partecipazione:

- a) aver prestato negli ultimi cinque anni scolastici (2016/2017-2017/2018-2018/2019-2019/2020-2020/2021) servizio oggetto del presente appalto, per conto di pubbliche amministrazioni e per un periodo non inferiore a 8 mesi complessivamente, anche in forma non continuativa (indicare per ogni servizio gli importi, le date e i destinatari), di importo almeno pari a quello posto a base di gara;

Il possesso del suddetto requisito di cui al punto a) deve essere attestato, a pena di esclusione, allegando ai documenti di gara le certificazioni rilasciate dagli stessi Enti pubblici firmati digitalmente, attestanti che sia stato eseguito il servizio identico a quello in oggetto del presente appalto svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente o, in alternativa, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. Del suddetto servizio il concorrente dovrà fornire le seguenti informazioni: committente, oggetto, periodo di esecuzione (rientrante nel quinquennio in questione), importo.

Il mancato possesso o la mancata attestazione costituisce causa di esclusione dalla gara d'appalto.

Art. 14 – AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi degli omologhi requisiti di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria compilando il DGUE nella Parte II[^], Sezione C;
- b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni richieste dalla Parte II[^], Sezioni A e B, dalla Parte III[^] e dalla Parte VI[^] in cui questi:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- c) copia del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89 co. 1 del Codice).

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

ART. 15 - SOPRALLUOGO NON ASSISTITO

Viene richiesta, come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la presa visione da parte del concorrente dei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. La persona che effettuerà il sopralluogo

dovrà rilasciare la “*attestazione di presa visione dei luoghi*” secondo i contenuti del modello allegato al presente disciplinare. **Il sopralluogo non è assistito da personale della stazione appaltante.** La “dichiarazione di presa visione dei luoghi” dovrà essere allegata alla documentazione di gara come condizione di ammissione alla gara stessa. Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti la suddetta documentazione andrà prodotta dalla sola impresa mandataria. **Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara e non potrà essere oggetto di sanatoria dell'irregolarità mediante il soccorso istruttorio.**

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

Il soggetto incaricato dal concorrente del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto. Il medesimo soggetto non può effettuare il sopralluogo per la presa visione di luoghi per soggetti diversi separatamente partecipanti alla gara d'appalto, pena l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si siano avvalsi del medesimo soggetto.

Art.16 – CAUZIONE

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono provvedere al versamento di una cauzione:

- **Provvisoria:** La cauzione provvisoria come prevista all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere costituita nella misura del 2% dell'importo complessivo posto a base di gara, costituita a scelta del concorrente, secondo una delle modalità previste dal medesimo art. 93.

- **Definitiva:** L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria, come previsto all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta al concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 17 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire a mezzo piattaforma telematica MEPA entro e non oltre le ore XXXXX del giorno XXXXXXXX,

17.1 PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. Lgs 50/2016 s.m.i), in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

17.2 FORMA DI PARTECIPAZIONE

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine sopra previsto, devono presentare l'offerta e la documentazione richiesta.

17.3 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

Si procederà alla sospensione o annullamento della gara per sopravvenute esigenze.

17.4 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso il concorrente allega copia conforme all'originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

ART. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione

dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 19 CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per la partecipazione alla presente gara d'appalto dovranno essere posseduti dall'impresa concorrente alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente. Nella richiesta il legale rappresentante **deve dichiarare, a pena di esclusione**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **il possesso dei requisiti e le dichiarazioni di cui al precedente art. 13.**

Nella medesima domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato inoltre:

- le posizioni previdenziali ed assicurative: INPS (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) INAIL (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) e che l'impresa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;

- per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.1.2000, la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99; oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione alla gara è presentata da un'associazione temporanea di impresa o da un raggruppamento, le dichiarazioni e la sottoscrizione della domanda di partecipazione devono essere rese da ciascun soggetto partner.

In caso di Consorzi o GEIE la domanda di partecipazione dovrà essere presentata oltre che dalle consorziate per le quali il Consorzio partecipa, ovvero, dalle Componenti del GEIE anche da questo ultimo e dal Consorzio.

L'offerta presentata si riterrà vincolante per il concorrente entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, trascorsi i quali senza che si sia pervenuti alla stipula del contratto, o comunque ad una effettiva determinazione da parte dell'ufficio, gli offerenti potranno svincolarsi dal proprio impegno.

B) DOCUMENTO ATTESTANTE LA CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita come previsto al precedente art. 16 corredata da dichiarazione di impegno di cui all'rt. 93 co. 8 d.lgs. 50/2016.

C) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, sottoscritto, per integrale accettazione da parte del

titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della ditta concorrente. In caso di raggruppamenti di Imprese e consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la sottoscrizione dovrà essere effettuata dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti l'A.T.I. o il Consorzio.

D) DICHIARAZIONE DI ALMENO UNA BANCA con cui il concorrente intrattiene rapporti in cui sia attestata espressamente l'affidabilità e la solvibilità del concorrente.

E) (in caso di ricorso all'avvalimento) Documentazione prevista ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

F) (in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa) la documentazione prevista ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. n.50/2016.

L) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

ART. 21: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.
ESENTE

ART. 22 - DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al presente documento.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

ART. 23 - IMPOSTA DI BOLLO SULL'OFFERTA ECONOMICA

L'Agenzia delle Entrate con proprio interpello n. 906-101/2019 ha chiarito che in una procedura telematica di appalto di lavori, basata su una piattaforma e-procurement, **l'imposta di bollo non si applica all'offerta economica.**

L'Offerta economica contiene:

- il **ribasso percentuale** offerto sull'**importo** a base di gara pari ad € 32.991,66 compreso di oneri per la sicurezza ed oltre IVA; In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE **costituendo**: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria;

costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria.

Si precisa che:

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del ribasso è **3 (tre)**;

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell'offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l'apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 26 – CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte pervenute sarà affidata ad una Commissione, appositamente nominata, che procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prodotte dai concorrenti ed attribuirà con il metodo aggregativo-compensatore un massimo di **punti 70** per l'offerta tecnica ed un massimo di **punti 30** per l'offerta economica, su una assegnazione massima **di 100 punti**, sulla base degli elementi di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi come segue:

1. Offerta tecnica: max punti 70

A	SERVIZIO DI REFEZIONE	Max punti 70
A1	Piano di veicolazione dei pasti con indicazione delle attrezzature utilizzate e dei tempi di consegna ai terminali di consumo;	Max p. 5
A2	Personale da impiegare nelle varie fasi di gestione del servizio specificando il numero, le qualifiche, le mansioni, gli orari, sia per le unità impiegate presso il centro cottura, sia di quelle impiegate presso ogni terminale di consumo e piano di formazione/aggiornamento	Max p. 17

A3	<p>Rapporto tra il numero di addetti assegnati alla distribuzione e il numero di pasti distribuiti. La valutazione sarà effettuata sulla base della dichiarazione fornita dall'offerente in merito al numero di addetti da assegnarsi a ciascun plesso scolastico in rapporto al numero di pasti giornalieri distribuiti.</p> <p>Punti 0: > di 1/30 per il pasto scuola primaria; > di 1/20 per il pasto scuola infanzia;</p> <p>Punti 1: > di 1/29 per il pasto scuola primaria; > di 1/19 per il pasto scuola infanzia;</p> <p>Punti 2: > di 1/28 per il pasto scuola primaria; > di 1/18 per il pasto scuola infanzia;</p> <p>Punti 3: > di 1/27 per il pasto scuola primaria; > di 1/17 per il pasto scuola infanzia;</p>	Max p. 3
A4	<p>Percentuali di prodotti biologici marchio I.G.P. e D.O.P. (rimanendo nell'ambito dei prodotti previsti dal menù):</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di prodotti biologici o I.G.P. o D.O.P. da 0% a 20% 0 - utilizzo di prodotti biologici o I.G.P. o D.O.P. da 21% a 30% 2 - utilizzo di prodotti biologici o I.G.P. o D.O.P. da 31% a 60% 5 - utilizzo di prodotti biologici o I.G.P. o D.O.P. da 61% a 100% 8 	Max p. 8
A5	<p>Utilizzo di prodotti Km 0 Offerta di altri alimenti con caratteristiche atte a salvaguardare l'ambiente (prodotti a Km 0, a filiera corta)</p>	Max p. 3
A6	Utilizzo prodotti ortofrutticoli freschi secondo la stagionalità	Max p. 3
A7	Procedure impiegate per la pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti di lavoro e dello stovigliato utilizzato	Max p. 3
A8	Procedure impiegate per la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti ed in particolare dei rifiuti organici	Max p. 3
A9	Fornitura gratuita di pasti per alunni meno abbienti: (il punteggio viene graduato da 1 a 10 in relazione al corrispondente numero di alunni) es. n. 2 alunni= p. 1, n. 4 alunni =p. 2, ecc.	Max p. 7
A10	<p>Progetti di carattere didattico-formativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proposte di educazione alimentare - menù per ricorrenze particolari - giornate alimentari a tema 	Max p. 7
A11	Proposte migliorative con possibilità di rilevazione e gradimento della qualità percepita dagli utenti	Max p. 5
A12	Altre proposte migliorative del servizio	6
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	70

Art. 27 – SVOLGIMENTO DELLA GARA:

La procedura sarà espletata tramite il sistema MEPA.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec o tramite comunicazioni del MEPA.

ART. 28 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio provvede a:

- a. verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e. richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ai sensi degli art.83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- f. ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- g. effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;

ART. 29 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione giudicatrice, all'uopo nominata, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica dell'Offerta tecnica ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione Giudicatrice provvederà:

- alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nel capitolato speciale di appalto;
- all'assegnazione dei relativi punteggi.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata impiegando il **metodo aggregativo compensatore** che consiste nel comporre una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$C(a)=n(W_i*V(a)_i)$$

dove

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i, variabile tra 0 e 1.

La Valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della Commissione giudicatrice, di un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla base dei criteri motivazionali previsti dal presente disciplinare di gara.

Valore del coefficiente	Giudizio della commissione
0	totalmente assente
0,10	quasi assente
0,20	negativo
0,30	gravemente insufficiente
0,40	insufficiente
0,50	modesto
0,60	sufficiente
0,70	discreto
0,80	buono
0,90	ottimo
1	eccellente

Per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario.

ART. 30- VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura del punteggio qualitativo attribuito a ciascuna Offerta Tecnica, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica un **punteggio minimo complessivo pari a 40 punti** ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice; successivamente procede all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.

La commissione procede quindi:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. All'esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 31**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della busta "**Offerta economica**" e ad assegnare il punteggio relativo all'offerta in base alla **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = R_a/R_{max}$$
$$P_i = 30 * C_i$$

dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente

C_i = coefficiente attribuito al concorrente

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

La Commissione effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Art. 31 – OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La Stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

In ogni caso la Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, operando secondo il disposto dell'art. 97, comma 3 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016, avvalendosi della Commissione giudicatrice, la quale opera come Commissione di verifica delle offerte anormalmente basse.

La Commissione procederà all'esame delle giustificazioni preliminari eventualmente presentate a corredo dell'offerta, nonché alla richiesta di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Viene esclusa l'offerta che, dall'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile. La Commissione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 32 – AGGIUDICAZIONE

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice procede alla formalizzazione della graduatoria di merito definitiva, per l'aggiudicazione dell'appalto. L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'impresa che avrà conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, salvo quanto disposto dal precedente art. 22 del presente disciplinare di gara ed è soggetta ad approvazione dell'organo competente della stazione appaltante che vi provvede secondo le modalità previste all'art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 32, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016).

Ai sensi dell'art.76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 – VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara viene attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nella dichiarazione sono indicate anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione.

La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 15 del presente disciplinare avviene ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass per quanto ivi previsto.

La stazione appaltante procede d'ufficio alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

Verificato positivamente il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, la stazione appaltante provvederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 34 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipula del contratto, previa costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, oltre alle spese di rimborso per le pubblicazioni effettuate dalla stazione appaltante da versare unitamente ai diritti di segreteria.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica-amministrativa, in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso la stipula del contratto non potrà avvenire prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del citato decreto legislativo.

La stazione appaltante si riserva, in caso di necessità, di chiedere l'avvio dell'esecuzione dei servizi nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016. I servizi potranno iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto, dopo l'efficacia del

provvedimento di aggiudicazione, previa costituzione della cauzione definitiva, della polizza assicurativa e della comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La partecipazione alla gara comporta, da parte dell'offerente la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara (bando, disciplinare, altri documenti di gara). Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle leggi vigenti in materia per quanto applicabili.

Art. 35 – CESSIONE

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattuali assunti, con espresso divieto di cessione del contratto, anche parziale. E' nulla la cessione a terzi, in tutto o in parte, del contratto e/o dei diritti dallo stesso derivanti in violazione delle prescrizioni del presente articolo.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni.

Art. 36 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dalla legge n.136/2010, è tenuto a comunicare l'attivazione o utilizzo di conto corrente dedicato alla commessa del presente appalto. In particolare è tenuto a comunicare:

- i dati identificativi del conto corrente;
- l'intestatario del conto;
- i nominativi ed anagrafica delle persone delegate ad operare sul conto corrente (con specifica di ruoli e poteri).

Si rammenta, altresì, che, ai sensi della L. n. 136/2010:

- l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'affidamento dell'appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto;
- la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.37 - TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Nei casi nei quali il soggetto terzo aggiudicatario acquisisca dati personali, il Comune rimane titolare del trattamento, ma il soggetto terzo viene designato quale responsabile esterno per il trattamento dei dati. Per la nomina del terzo responsabile della privacy si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 38 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E DISPONIBILITA' DOCUMENTI

Tutti i documenti di gara sono pubblicati, reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Villalba www.comune.villalba.cl.it nella sezione "bandi e contratti" e sull'albo pretorio on line dello stesso Comune.

Non saranno prese in considerazione richieste di invio dei documenti di gara.

Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare e dal Capitolato di Gara, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative richiamate che, se imperative, prevalgono sulle disposizioni del presente Disciplinare con esse eventualmente contrastanti.

Per quanto non espressamente riportato si rimanda, altresì, alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riferimento *Decreto Legislativo n. 50/2016, linee guida ANAC e al D.Lgs. n. 56/2017.*

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Annaloro Maria, il Responsabile dell' Area II Dott. Di Baudo Gioacchino del Comune di Villalba (CL).

Villalba,

*Il Responsabile del Procedimento
Fto Maria Annaloro*

Allegati:

- CAPITOLATO
- BANDO
- DUVRI
- DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO
- TABELLA DIETETICA
- ATTESTAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO
- Fac-simili Allegati DICHIARAZIONI